

CAMERA DEI DEPUTATI N. 766

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nelle precedenti legislature furono presentate proposte di legge per istituire l'ordine professionale dei traduttori e interpreti.

Consapevoli dell'importanza della traduzione e dell'interpretariato, messa in evidenza dalla attività degli organismi internazionali, è oggi quanto mai opportuno presentare un'ulteriore nuova proposta per l'ordinamento complessivo di queste professioni. Oggi più che mai, nel villaggio globale delle comunicazioni di massa nel quale siamo sempre più immersi, il contatto con i Paesi stranieri non solo si sta facendo sempre più intenso, ma è diventato un'imperiosa necessità. E ciò sia per ragioni socio-politiche e culturali, sia per la creazione del Mercato unico europeo: il crescente intensificarsi degli scambi impone un adeguamento delle leggi al contesto europeo.

Gli Stati hanno il dovere di esercitare un controllo sulla ammissione e l'esercizio delle professioni che abbiano attinenza all'interesse pubblico e speciali esigenze di qualità; tanto più quando si tratta di professioni necessarie all'efficienza dei rapporti internazionali.

Considerate queste esigenze, occorre constatare che in Italia la professione di traduttore e interprete attende ancora una regolamentazione adeguata. L'accesso indiscriminato da parte di persone che possono avere conoscenze linguistiche, ma che non hanno la necessaria preparazione tecnica e culturale, danneggia l'interesse pubblico e i professionisti seri. La presente iniziativa legislativa ha il duplice intento di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel settore e una più sicura qualità delle attività di traduzione e interpretariato agli utenti. A tale scopo essa

prevede di istituire l'ordine dei traduttori e degli interpreti e di stabilire alcune regole per disciplinare l'esercizio di queste professioni. Tale proposta, naturalmente, deve tenere conto delle istanze delle associazioni rappresentative della categoria: AITI (Associazione italiana traduttori e interpreti); AIIC (Associazione internazionale interpreti di conferenza); Assointerpreti (Associazione nazionale interpreti di congresso professionisti).

La proposta di legge mira a valorizzare adeguatamente e a meglio definire le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore, tenendo conto dei titoli di studio esistenti, ed evitando di creare sovrapposizioni o contrasti con ordini professionali già istituiti. Il provvedimento, tra l'altro, risolve anche il problema dei traduttori giurati e dei traduttori e interpreti consulenti tecnici, i quali nell'ambito dell'ordinamento giudiziario svolgono attualmente funzioni molto delicate senza essere soggetti a controllo alcuno.

Si è pertanto previsto di articolare l'albo in tre distinti elenchi, relativi rispettivamente a:

- a) traduttori;
- b) interpreti di conferenza;
- c) interpreti di trattativa.

Il primo elenco è quello dei traduttori, per i quali la specificità della professione è stata individuata nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra, distinguendosi la figura del traduttore professionista da altre figure quali il corrispondente in lingue estere. L'articolo 1, comma 5, della proposta di legge esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore. La figura del traduttore professionista viene così distinta anche da quella del traduttore per l'editoria.

Per quanto concerne gli interpreti, l'albo prevede due distinti elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di confe-

renza e agli interpreti di trattativa; tale distinzione è motivata dalla specificità dell'interpretazione di conferenza, caratterizzata dalle competenze complesse richieste dalla piena padronanza delle tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva. Nel comma 5 dell'articolo 1 gli interpreti professionisti vengono anche distinti dalla figura dell'interprete turistico prevista dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le altre attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del consiglio dell'ordine a sezioni riunite.

L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.

L'articolo 9 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di alcuni requisiti (cittadinanza, diritti civili, residenza in Italia) oltre al superamento dell'esame di abilitazione e al compimento di un periodo di praticantato. Il comma 2 dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e dei diritti civili ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti nel nostro Paese — e che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le altre lingue — non sono cittadini italiani né, talora, di altro Stato comunitario.

L'articolo 10 demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

L'articolo 11 definisce i criteri per la classificazione delle competenze linguistiche.

L'articolo 12 impone ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale.

Con gli articoli da 13 a 15 sono infine dettate le norme transitorie relative alla prima formazione dell'albo. In attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, è considerato equipollente al superamento dell'esame di abilitazione e

del periodo di praticantato il possesso di un titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività professionale specifica; è stata prevista una deroga relativamente alle lingue di scarsa diffusione. Anche in sede di prima formazione dell'albo è prevista la classificazione delle competenze linguistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Ordine professionale
dei traduttori e interpreti).*

1. È istituito l'ordine professionale dei traduttori e interpreti, al quale appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

2. L'ordine professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto pubblico, esercita la funzione di tenuta dell'albo e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.

3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua all'altra. Sono interpreti di conferenza coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di conferenze, convegni e incontri utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva. Sono interpreti di trattativa coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi, con esclusione della tecnica di interpretazione simultanea.

4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. È ammessa l'iscrizione a più di un elenco. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti non impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.

5. Non è richiesta l'iscrizione all'albo per effettuare attività di traduzione editoriale ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, né per esercitare l'attività di interprete turistico di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 2.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. È istituito il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e interpreti, con sede presso il Ministero della giustizia.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e interpreti, di seguito denominato « Consiglio dell'ordine », dura in carica tre anni. Esso è articolato in due sezioni, quella dei traduttori, composta da sette membri, e quella degli interpreti, composta da dieci membri, eletti rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa. Nell'ambito della sezione interpreti sette membri sono scelti tra gli iscritti all'elenco degli interpreti di conferenza e tre tra gli iscritti all'elenco degli interpreti di trattativa. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del presidente. Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un presidente, che è anche vicepresidente dell'ordine. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite elegge un presidente, un segretario e un tesoriere.

3. Ciascuna delle due sezioni del consiglio dell'ordine ha, con riferimento ai rispettivi elenchi, le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed effettuandone la revisione ogni due anni;

b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sulla osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari;

b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone agli iscritti per l'approvazione mediante *referendum*;

c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

d) provvede alla amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare; compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ordine;

e) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia, oltreché al procuratore della Repubblica di Roma;

f) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all'albo, oltreché le tasse per il rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli onorari;

g) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;

h) esprime pareri, su richiesta di altri organismi ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni finalizzate alla formazione professionale nel campo della traduzione e dell'interpretariato.

ART. 3.

(Riunione del Consiglio dell'ordine e delle sezioni del Consiglio).

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e, comunque, quando la convocazione sia richiesta da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e comunque quando ciò sia richiesto, per la sezione dei traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione degli interpreti, da almeno quattro membri.

ART. 4.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine e dei presidenti delle sezioni dell'ordine).

1. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla

legge o dal Consiglio. Egli rappresenta l'ordine nei rapporti con altri organismi e persone.

2. Il Presidente di ciascuna sezione del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 5.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).

1. Il Ministro della giustizia può disporre lo scioglimento del Consiglio dell'ordine, o di una delle sue sezioni, a motivo di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.

2. Col decreto di scioglimento, da emanare entro un mese dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene nominato un commissario straordinario, il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.

3. Il commissario di cui al comma 2 può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.

ART. 6.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, di cui al comma 1, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.

5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 7.

(Elezione delle sezioni del Consiglio dell'ordine).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo e in materia disciplinare.

ART. 8.

(Vigilanza del Ministro della giustizia).

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei traduttori e degli interpreti.

ART. 9.

(Iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politi-

camente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

b) godimento dei diritti civili;

c) abilitazione all'esercizio della professione;

d) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;

e) aver compiuto un periodo di pratica professionale, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal Consiglio dell'ordine.

2. Per l'iscrizione all'albo relativamente all'elenco degli interpreti di conferenza si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

ART. 10.

(Esame di Stato).

1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono adottati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Formazione degli elenchi).

1. I traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa sono iscritti nei rispettivi elenchi, con l'indicazione delle lingue per cui hanno superato il corrispondente esame di Stato, di cui all'articolo 10, secondo la seguente classi-

ficazione: lingua madre o equivalente (lingua A), altre lingue attive (lingue B: si traduce o si interpreta da e verso queste lingue) e lingue passive (lingue C: si traduce o si interpreta da queste lingue e non verso di esse).

ART. 12.

(Obbligo del segreto professionale).

1. I traduttori e gli interpreti sono tenuti al segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

ART. 13.

(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo).

1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 10, sono considerati equipollenti ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 9:

a) per i traduttori:

1) il diploma di laurea in traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, e un'esperienza professionale di almeno un anno comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1000 cartelle dattiloscritte;

3) il diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso biennale uni-

versitario o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle dattiloscritte;

4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di 3000 cartelle dattiloscritte;

b) per gli interpreti di conferenza:

1) il diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 150 giornate di interpretazione di conferenza;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 200 giornate di interpretazione di conferenza;

3) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 400 giornate di interpretazione di conferenza;

c) per gli interpreti di trattativa:

1) il diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, o rilasciato da scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, ovvero diploma di laurea in discipline diverse rilasciato da università italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di trattativa;

2) il diploma di maturità o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione

di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.

2. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui al comma 1 saranno valutati discrezionalmente dalla commissione di cui all'articolo 14.

3. Le competenze linguistiche vengono classificate come lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive (lingue B) e lingue passive (lingue C), di cui all'articolo 11.

ART. 14.

(Prima formazione dell'albo).

1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nomina una commissione, con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da: un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede; due magistrati ordinari; due docenti universitari nelle discipline riguardanti la traduzione e l'interpretazione di conferenza designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tre rappresentanti dell'Associazione italiana traduttori e interpreti; due rappresentanti dell'Associazione internazionale interpreti di conferenza; un rappresentante dell'Assointerpreti.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del Ministero della giustizia.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

5. Fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati al Ministero della giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, compreso

il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, la commissione deposita l'albo presso il Ministero della giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero stesso.

ART. 15.

(*Commissario straordinario*).

1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dal deposito dell'albo, nomina un commissario straordinario con l'incarico di indire l'elezione del Consiglio dell'ordine e provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio stesso.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006810